

CITTA' DI IVREA
Provincia di Torino

BANDO DI CONCORSO GENERALE

Emesso ai sensi della L.R. 3/2010 e successive modificazioni e/o integrazioni per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata disponibili per risulta o di nuova edificazione nel Comune di Ivrea.

Concorrono secondo i parametri della normativa regionale, all'assegnazione di una quota degli alloggi disponibili sul **territorio del Comune di Ivrea** i cittadini **che al momento dell'apertura del bando siano residenti o prestino la propria attività lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando** e precisamente: Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiaverano, Chiesanuova, Cintano, Collettero Castelnuovo, Collettero Giacosa, Cossano Canavese, Fiorano Canavese, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Loranze, Lugnacco, Maglione, Meugliano, Montalto Dora, Nomaglio, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Tavagnasco, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Vestignè, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio. **Nell'immobile denominato "Saudino" potranno accedere prioritariamente e nell'ordine di graduatoria i cittadini con almeno 65 anni di età, i nuclei monoparentali con un minore in carico e i giovani con meno di 35 anni al momento di apertura del bando.**

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28 marzo 1995 n. 46 e s.m.i., possono partecipare al presente bando di concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;
2. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni sopra indicati salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
3. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 - classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;
4. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
5. reddito annuo convenzionale del nucleo familiare fiscalmente lordo, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, entro i seguenti limiti:

componenti nucleo familiare	Reddito convenzionale
Fino a 2	12.387,93
2,5	13.750,60
3	15.113,27

3,5	16.352,07
4	17.590,86
4,5	18.705,77
oltre	19.820,69

Reddito da lavoro autonomo:

Per ogni figlio a carico si deve detrarre dal reddito lordo € 516,46. I figli a carico vengono computati come mezza unità.

Esempio: nucleo di 4 componenti di cui 2 figli a carico per un reddito totale € 14.000,00
 Considerare reddito di nucleo con 3 persone (2 adulti più 0,5 per 2 figli a carico) = € 13.553,21
 Calcolo reddito accesso case E.R.P. = € 14.000,00 - € 1.032,92 = € 12.967,08

Reddito da lavoro dipendente ed assimilati:

Per ogni figlio a carico si deve detrarre dal reddito lordo € 516,46. I figli a carico vengono computati come mezza unità.

Dal reddito totale del nucleo si deve detrarre l'importo per i figli a carico e successivamente operare un abbattimento del 40%.

Esempio: nucleo di 4 componenti di cui 2 figli a carico per un reddito totale € 14.000,00
 Considero reddito di nucleo con 3 persone (2 adulti più 0,5 per 2 figli a carico) = € 13.553,21
 Calcolo reddito accesso case E.R.P. =

- € 14.000,00 - € 1.032,92 = € 12.967,08
- € 12.967,08 * 40% = € 5.186,83
- € 12.967,08 - 5.186,83 = € 7.780,25

Qualora si dichiari reddito lordo annuo pari a zero è necessario dichiarare le fonti di sostentamento.

6. non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
7. non titolarità, da parte di alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;
8. non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
9. non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

I requisiti suddetti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai precedenti punti 3), 4), ed 6), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e devono permanere al momento dell'assegnazione e durante il rapporto di locazione, fatta eccezione per il requisito di cui al punto 5) per il quale il limite di reddito è moltiplicato per due. Gli Organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni possono far espletare in qualsiasi momento, da Organismi ed Enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti suddetti. Ai fini del requisito di cui al precedente punto 5), il reddito annuo lordo delle famiglie di nuova formazione (che abbiano cioè contratto matrimonio non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando o contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando) è costituito esclusivamente dalla somma dei redditi percepiti rispettivamente da ciascuno dei coniugi o dei nubendi. Qualora prima della stipulazione della convenzione o prima della consegna dell'alloggio venga accertata la non permanenza dei requisiti previsti per la partecipazione al

concorso (fatta eccezione, come detto, per il requisito di cui al punto 5), verrà disposto l'annullamento dell'assegnazione ai sensi della normativa regionale vigente. Analogamente verrà disposto l'annullamento dell'assegnazione qualora questa sia avvenuta sulla base di dichiarazioni o documentazioni risultate false o sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.

Assegnazione alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco.

Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco possono partecipare ai bandi per assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica emessi dai comuni anche in assenza del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera C), purché si tratti di immobili ubicati al di fuori dell'ambito territoriale del bando, e del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera E). Tali richiedenti vengono posti, a cura della Commissione di cui all'articolo 7 della L.R. 3/2010 e s.m.i., in un'apposita graduatoria, dalla quale i comuni, attingono per l'assegnazione degli alloggi che si rendano disponibili, nella misura di **un alloggio per ogni immobile di edilizia residenziale pubblica costituito da almeno dieci alloggi ancora in locazione.**

DEFINIZIONI

Ai fini della partecipazione al seguente bando di concorso valgono le seguenti definizioni:

- a) il **reddito annuo lordo** è quello lordo relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre al lordo fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare, handicappati o disabili. Per la definizione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati si fa riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali vigenti in materia;
- b) per **nucleo richiedente** si intende quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica come definita dal Regolamento anagrafico della popolazione residente (DPR 223/89). Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:
 - coniuge del richiedente;
 - figli minori del richiedente;
 - altro genitore di figli minori del richiedente;
 - genitori del richiedente o del coniuge del richiedente;
- c) per **locali impropriamente adibiti ad abitazione**, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria finalità non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature;
- d) per **vano abitabile** si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall'articolo 3, quarto comma, del d.lgs. 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, e comunque non inferiore a otto metri quadrati;
- e) per **occupante senza titolo** si intende chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- f) per **profugo** si intende il cittadino italiano e i suoi familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartenga alle categorie individuate dalla vigente normativa statale in materia;
- g) per **alloggio scadente** si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultino in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:
 1. elementi propri dell'unità immobiliare:

- 1.1. pavimenti
- 1.2. pareti e soffitti
- 1.3. infissi
- 1.4. impianto elettrico
- 1.5. impianto idrico e servizi igienico-sanitari
- 1.6. impianto di riscaldamento
2. elementi comuni:
 - 2.1. accessi, scale, ascensori
 - 2.2. facciate, copertura e parti comuni in genere

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte dal richiedente, **utilizzando i moduli in distribuzione presso:**

- **Sportello Politiche Sociali**, atrio del Palazzo Comunale, nei giorni di martedì (ore 9,00 – 12,00) e giovedì (ore 9,00 – 12,00 e 14,00 – 17,00)
- **Sportello URP**, c/o Ufficio Anagrafe dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14,00 alle 16,00
- oppure scaricabili dal sito del Comune di Ivrea (www.comune.ivrea.to.it).

Dovranno essere consegnate, in bollo, pena esclusione, dal giorno 03/05/2011 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 21/06/2011, presso il Comune di Ivrea, Palazzo Civico, Piazza Vittorio Emanuele, n. 1 - piano terra - Sportello Politiche Sociali, nei giorni di martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00 - tel. 0125/410227 oppure nei Comuni di residenza.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine, pervenute tramite posta o incomplete.

Limitatamente ai **lavoratori emigrati all'estero** la domanda potrà essere inoltrata via posta ed il termine per la presentazione della stessa è **prorogato di trenta giorni**.

E' fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda.

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

La domanda dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sottoindicate, redatte nel rispetto dei principi di semplificazione delle certificazioni amministrative (D.P.R. 445/2000)

A) CONDIZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTI I RICHIEDENTI, RELATIVE AI REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO:

CITTADINANZA ITALIANA riferita al richiedente;

- per il cittadino straniero appartenente agli Stati membri dell'Unione Europea: dichiarazione attestante la cittadinanza;
- per gli altri cittadini stranieri: dichiarazione attestante il legale soggiorno in Italia e lo svolgimento di una regolare attività di lavoro da almeno tre anni.

RESIDENZA riferita al richiedente:

- se il richiedente non risiede in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale sopraindicato, ma vi lavora: dichiarazione indicante la sede di lavoro (Comune ed indirizzo preciso) e la data di inizio del relativo rapporto;
- nel caso in cui il richiedente sia emigrato all'estero: dichiarazione attestante la condizione di

emigrato e la scelta dell'ambito territoriale da parte dell'interessato.

STATO DI FAMIGLIA. Nel caso in cui il richiedente debba contrarre matrimonio entro la data di scadenza del bando, dovrà essere indicato anche lo stato di famiglia del futuro coniuge.

ATTESTAZIONE di possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso previsti dall'art.2 della L.R.46/95.

ATTESTAZIONE RELATIVA AL REDDITO FAMILIARE PERCEPITO NEL 2010:

- reddito annuo lordo, come su definito;
- per ogni **disoccupato** o in cerca di prima occupazione: periodo di disoccupazione nell'anno 2010 ed eventuale disoccupazione percepita;
- per ogni **studente**: autocertificazione dell'iscrizione a corsi di studio e la loro frequenza, con precisazione se trattasi di corsi diurni o serali;
- per ogni **invalido o inabile al lavoro**: eventuale pensione, accompagnamento od altro assegno percepita a causa dell'invalidità o dell'inabilità;
- per ogni **detenuto**: certificato attestante lo stato di detenzione.

B) CONDIZIONI IN ORDINE A SITUAZIONI DI DISAGIO CHE DANNO DIRITTO A PUNTEGGIO PREFERENZIALE:

ALLOGGIO IMPROPRIO (occupazione da almeno due anni dalla data del bando, da parte del richiedente e della propria famiglia, di: baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici, o comunque di ogni altro locale procurato a titolo precario dagli Organi preposti all'assistenza pubblica, o altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili; richiedenti che debbano lasciare strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti d'età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo). **La condizione del biennio non è richiesta** quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli Organi preposti all'assistenza pubblica.

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'ALLOGGIO: attestazione indicante lo stato di conservazione dell'immobile, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge regionale 46/95, ed inoltre la precisa indicazione della presenza o meno dei servizi igienici completi all'interno dell'alloggio e, in quest'ultimo caso, se detti servizi sono in comune con altre famiglie.

ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO: attestazione indicante l'esatta composizione dell'alloggio e la superficie dei singoli vani.

COABITAZIONE da almeno due anni da parte del proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità. **La condizione del biennio non è richiesta** quando si tratta di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli Organi preposti all'assistenza pubblica.

SFRATTO O RILASCIO: nel caso di rilascio di **alloggio di servizio**: attestazione del provvedimento di rilascio intimato dall'Ente o dal datore di lavoro con l'indicazione del motivo del rilascio; nel caso di **ordinanza di sgombero per pubblica utilità**: attestazione dell'ordinanza di sgombero indicando l'Autorità competente, il motivo del rilascio e la data di emissione del provvedimento; nel caso di **ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto o monitoria di sgombero**:

attestazione della stessa, specificandone gli estremi.

Se lo sfratto è dovuto a morosità incolpevole, per ottenere il punteggio per lo sfratto è necessaria l'attestazione che certifichi la condizione di morosità incolpevole.

L'anzianità di contribuzione GESCAL, l'inserimento in precedenti graduatorie, la titolarità di assegno o pensione sociale, l'appartenenza alla forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, la condizione di coniuge superstite o figlio di persona deceduto per motivi di servizio potranno essere redatte nel rispetto dei principi di semplificazione delle certificazioni amministrative (D.P.R. 445/2000).

CATEGORIE SPECIALI

Anziani: attestazione con cui il richiedente dichiara di aver superato il sessantacinquesimo anno di età, di vivere solo o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio e di non svolgere alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico;

Famiglie di nuova o futura formazione: dichiarazione di avvenuto matrimonio nel biennio precedente alla data di pubblicazione del bando; nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda: stato di famiglia del futuro coniuge e dichiarazione sottoscritta da entrambi i nubendi, indicante la volontà di contrarre matrimonio entro la data di scadenza del bando nonché dichiarazione relativa al reddito di ciascuno dei nubendi;

Invalidi o inabili al lavoro: attestazione relativa alla inabilità lavorativa del componente la famiglia indicante la condizione di invalidità e la percentuale riconosciuta dalla Commissione preposta;

Emigrati: dichiarazione attestante la condizione di emigrato e la scelta dell'ambito territoriale n. 18 da parte dell'interessato.

Profughi: attestazione relativa alla condizione di profugo con la quale, altresì, il richiedente dichiara di non svolgere alcuna attività lavorativa.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

All'istruttoria delle domande presentate provvede il Comune di Ivrea, il quale, ove necessario provvederà a richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando, per la consegna, **il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta**. Per i lavoratori emigrati all'estero il suddetto termine è prorogato di **30 giorni**.

Le domande, una volta istruite, saranno inoltrate ad un'apposita **Commissione istituita presso A.T.C.**, costituita ai sensi dell'art. 7 L.R. 3/2010, che provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria. Tale graduatoria verrà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni parte dell'ambito territoriale n. 18 e nella sede dell'A.T.C, in un luogo aperto al pubblico. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, gli interessati possono presentare ricorso in bollo alla Commissione.

Non è valutabile, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente:

- la documentazione che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissato.
- eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, **ad eccezione della documentazione attestante: l'ordinanza o la sentenza esecutiva di sfratto e la certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.**

Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione, secondo le modalità previste dall'art. 9 della citata L.R. 3/2010, formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale rogante tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è stabilito nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 3/2010 e s.m.i..

Per quanto non citato nel presente bando vale quanto stabilito dalla stessa legge regionale e/o da altre leggi e disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

Si richiamano :

- l'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che prevede l'applicazione di sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, **sotto la personale responsabilità del dichiarante;**
- l'art. 71 D.P.R. 445/00 che prevede la possibilità per l'Amministrazione procedente ad effettuare opportuni **controlli anche a campione** a seguito dei quali il dichiarante potrebbe incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera così come previsto dall'art.75 D.P.R.445/00.

Ivrea, 03/05/2011

Il Coordinatore del Servizio
Politiche Sociali e Giovanili
d.ssa Luisa Delfino